



Piano Generale degli Impianti Pubblicitari

Allegato al REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 170/46521 P.G. NELLA SEDUTA DEL 01/12/1994.
MODIFICATO CON DELIBERAZIONI N. 175/155734 NELLA SEDUTA DEL 20/12/1999 - N. 31/I 5389 P.G. E N. 33/I 74496 P.G. NELLA SEDUTA DEL 19/02/2001 - N. 50/I 12380 P.G. NELLA SEDUTA DEL 07/04/2003 - N. 73/I0015318 P.G. NELLA SEDUTA DEL 21/04/2004 - N. 76 Reg./25 Prop.Del. NELLA SEDUTA DEL 26/04/2010 - N 30 Reg./11 Prop.Del. NELLA SEDUTA DEL 25/03/2015 - Rep. Gen. N. 0025/19 e Rep. Uff. N. 0007/19 NELLA SEDUTA DEL 26/03/2019

6^ STESURA

Piano Generale degli Impianti Pubblicitari

CAPO I	
	<p>Art. 1</p> <p>1) Il “Piano Generale degli Impianti” individua e regola sul territorio comunale, all’interno del Centro Abitato, le zone consentite per l’installazione degli impianti e mezzi pubblicitari e degli impianti fissi per affissione di manifesti, pubblici e privati.</p> <p>2) I mezzi pubblicitari collocati fuori dal centro abitato sono sottoposti esclusivamente alle prescrizioni, limitazioni e vincoli contenuti nel D.P.R. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada).</p>
	<p>Art. 2</p> <p>1) Il Piano è redatto nel rispetto delle previsioni e prescrizioni dei vigenti strumenti urbanistici, dei divieti e vincoli di qualsiasi natura imposti da norme generali o da provvedimenti amministrativi, delle disposizioni del “Codice della Strada” e del relativo “Regolamento di esecuzione e di attuazione”.</p>
	<p>Art. 3</p> <p>1) Il piano contiene:</p> <p>A) La individuazione della tipologia degli impianti e mezzi pubblicitari e degli impianti fissi per affissione di manifesti, pubblici e privati, ricompresi nello stesso, le loro caratteristiche tecniche e le modalità di installazione (Capo II);</p> <p>B) I divieti e le limitazioni per l’installazione degli impianti di cui al comma A (Capo III);</p> <p>C) Norme transitorie e di salvaguardia (Capo IV);</p> <p>D) Mappa indicante le prescrizioni di installazione degli impianti di cui al comma A, mappatura degli spazi per la collocazione dei totem temporanei e mappatura dei punti di installazione degli striscioni, oltre che la mappatura dello stato di fatto, come meglio descritti all’art. 4.;</p>
	<p>Art. 4</p> <p>1) Al piano sono allegati e ne fanno parte integrante:</p> <ul style="list-style-type: none">• Mappa indicante il territorio comunale con indicazione delle zone di categoria A e B, oltre che a prescrizioni inerenti tratti stradali lungo le quali alcune tipologie di impianti pubblicitari non sono assentite (allegato A).• Mappatura degli spazi ove è consentita l’installazione di totem temporanei

(allegato B).

- Mappatura dei punti ove è consentito installare striscioni (allegato C).
- Mappatura dello stato di fatto con indicazione degli impianti esistenti georeferenziati (allegato D).

Art. 5

1) In attuazione dell'art. 23, comma 6, del "Nuovo Codice della Strada", l'Amministrazione Comunale si avvale della facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime di cui al "Regolamento di esecuzione e di attuazione", per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale all'interno dei centri abitati.

2) Nel Centro Abitato le distanze minime previste per gli impianti pubblicitari permanenti non d'esercizio, con esclusione degli impianti comunali destinati alle pubbliche affissioni sono:

- mt. 20 dagli altri cartelli, mezzi pubblicitari, segnali stradali ed intersezioni;
- mt. 3 dal limite della carreggiata destinata alla percorrenza con veicoli a motore;
- mt. 1,50 dal limite della carreggiata, nel caso in cui fra l'impianto pubblicitario e la carreggiata sia posizionata una barriera stradale di sicurezza di altezza non inferiore a mt.0,9, atta a contenere l'eventuale fuoriuscita dei veicoli. L'impianto pubblicitario deve in ogni caso mantenere una distanza dalla barriera stradale di sicurezza non inferiore al modulo elastico di deformazione della stessa.

Le distanze minime indicate al presente comma si applicano alle tipologie di impianti di cui all'art. 6 per le quali è espressamente fatto richiamo agli articoli successivi.

3) Ogni impianto pubblicitario, dovrà altresì rispettare le seguenti prescrizioni:

- non ostacolare la visibilità di segnaletica stradale verticale;
- non ostacolare la visibilità necessaria al normale flusso veicolare alle intersezioni;
- permettere un agevole transito pedonale;
- arretrare di minimo 0,50 mt. dal ciglio del marciapiede ove presente.

4) Le distanze di cui al comma 2) si calcolano nel senso delle singole direttrici di marcia intendendo che non sono presi in considerazione nella verifica del rispetto delle distanze minime gli impianti e i cartelli di segnaletica stradale verticale posti al lato opposto della strada.

Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano indipendentemente dall'orientamento dell'impianto pubblicitario, parallelo o perpendicolare all'asse stradale.

E' vietata l'installazione di impianti pubblicitari paralleli all'asse stradale fra il margine della carreggiata e le barrire fonoassorbenti. In ogni caso l'installazione di

impianti pubblicitari non deve inficiare la funzione della barriera fonoassorbente e rispettare le distanze minime di cui al presente articolo.

Non si applica la distanza minima dal limite della carreggiata nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento degli impianti pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a mt. 3 dal limite della carreggiata costruzioni fisse, muri, alberi in sequenza ravvicinata, di altezza non inferiore a mt. 3, purché l'impianto sia posizionato in allineamento con gli stessi. In ogni caso nessuna parte dell'impianto deve sbordare verso la carreggiata dalla linea virtuale costituita dall'ostacolo fisso.

5) Per intersezione si intende l'area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse. Si considera inizio dell'intersezione il punto di modifica della linearità del tracciato stradale atto ad accogliere la corrente di traffico proveniente dal ramo di intersezione.

CAPO II

Art. 6

1) Gli impianti pubblicitari sono costituiti dai seguenti tipi:

A) INSEGNA D'ESERCIZIO ORDINARIA (art. 7)

Si definisce insegna d'esercizio il manufatto opaco, illuminato o luminoso, monofacciale o bifacciale, di misure diverse, realizzato e supportato con materiali di qualsiasi natura, installato nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa, recante scritte in caratteri alfanumerici, completato eventualmente da simboli, marchi e denominazione della ditta.

B) TARGA (art. 8)

Si definisce targa il manufatto rigido, di forma piana, opaco, monofacciale, realizzato con materiali di qualsiasi natura con la funzione di indicare la presenza di un'attività professionale e installato a lato o sull'ingresso dei locali ove ha sede l'attività.

C) TENDA CON PUBBLICITA' (art. 9)

Si definisce tenda il manufatto mobile o semimobile in tessuto o materiali assimilabili, posto esternamente a protezione di vetrine o ingressi, che presenta scritte o immagini riconducibili a marchi o attività svolte all'interno dei locali. Le caratteristiche della stessa sono individuate nelle norme contenute, in proposito, nel Regolamento Edilizio.

D) PREINSEGNA (art. 10)

Si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce,

supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

E) IMPIANTO PUBBLICITARIO O DI PROPAGANDA (art. 11 e 12)

Si definisce impianto pubblicitario o di propaganda il manufatto opaco, illuminato o luminoso, monofacciale, bifacciale o polifacciale, di varie misure, e con immagini fisse realizzato con materiali di qualsiasi natura, installato in luogo diverso dalla sede dell'attività a cui si riferisce.

E' considerato impianto pubblicitario o di propaganda a telo quando lo stesso è costituito da un telo non rigido con raffigurazioni pubblicitarie e una eventuale cornice di contorno ideata al solo fine di sorreggere il telo lungo i suoi lati.

F) CARTELLO STRADALE (art. 13)

Si definisce cartello stradale il manufatto di sagoma regolare (rettangolo o quadrato), opaco, bifacciale, di superficie diversa, comunque non superiore a mq 6 per ogni faccia, supportato da idonea struttura di sostegno.

G) CASSONETTO LUMINOSO O NON, A PUBBLICITÀ INTERCAMBIABILE (art. 14)

Si definisce cassonetto luminoso o non a pubblicità intercambiabile il manufatto monofacciale, di misure diverse, finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio tramite immagini fisse che variano in sequenza attraverso meccanismi meccanici, elettrici od elettronici.

H) STRISCIONE – STENDARDO – LOCANDINA (art. 15)

Si definisce striscione-stendardo il manufatto bidimensionale, opaco, realizzato in stoffa o in materiali assimilabili, privo di rigidità, mancante di una superficie d'appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione di manifestazioni e spettacoli o alle comunicazioni di attività pubbliche o culturali.

Si definisce striscione il manufatto ancorato ai due estremi laterali, generalmente ancorato al di sopra di un passaggio.

Si definisce locandina il manufatto, con dimensioni inferiori a 2 mq per facciata che è finalizzata alla promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli o alla propaganda di prodotti o di attività. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

I) IMPIANTI FISSI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI (art. 16)

Sono i manufatti destinati alle affissioni di manifesti, avvisi, fotografie, di qualunque materiale costituiti, il cui formato si sviluppa su multipli di cm 70x100, secondo la seguente tipologia:

- poster: impianto a muro e/o collocato a terra su supporti propri, mono o bifacciali di dimensioni mt. 6x3
- stendardo: impianto, bifacciale, collocato a terra su supporto proprio, con dimensioni, mt. 1,00x1,40, mt. 2,00x1,40, mt. 1,40x2,00, mt. 2,00x2,00,
- tabella: quadro monofacciale in lamiera fissato al muro di dimensioni multiple di cm. 70x100;
- trespolo: impianto trifacciale, collocato a terra su supporto proprio (dimensioni per ogni faccia cm. 1,40x2,00).

L) MANUFATTI PER AFFISSIONI DI MANIFESTI DA PARTE DI PRIVATI (art. 17)
Sono i manufatti destinati all'affissione di manifesti o di altro materiale cartaceo, della misura di mt. 6x3.

M) VETRINA PUBBLICITARIA ISOLATA (art. 18)

Si definisce vetrina pubblicitaria l'esposizione pubblica di scritte, manifesti od oggetti all'interno di una vetrina che non abbiano nessuna relazione con l'attività detentrici della stessa.

N) PROIEZIONI LUMINOSE (art. 19)

Si definiscono proiezioni luminose le immagini, le scritte, i simboli o comunque i fasci di luce creati da strumenti di proiezione e visibili in luoghi pubblici con finalità di tipo commerciale.

O) MONITOR TELEVISIVI (art. 20)

Si definiscono monitor televisivi, i visori riproducenti immagini animate che siano visibili in pubblico e che siano finalizzati o meno alla pubblicità e/o di propaganda sia di prodotti che di attività.

P) SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO (art.21)

Si definiscono tali le scritte in caratteri alfanumerici completate da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e marchi, realizzate su manufatto di forma rettangolare e dimensioni standard finalizzata ad indicare le seguenti tipologie di attività:

- alberghi o strutture ricettive affini (pensioni, bed&breakfast, ecc.), ospedali, cliniche, ricoveri, farmacie, veterinari;
- enti pubblici, luoghi di culto, centri di interesse storico – artistico e culturale;
- centri commerciali, megastore o zone commerciali;
- zone industriali e artigianali, industrie, aziende che erogano servizi pubblici e esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, corrieri.

I cartelli di cui al periodo precedente possono definirsi segnali stradali di pubblica utilità di cui all'art.134 del "Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada"(D.P.R. 495/1992).

q) VOLANTINAGGIO (art.22) Si definisce tale la pubblicità commerciale effettuata tramite la distribuzione di volantini o materiale pubblicitario, o comunque tramite forma ambulante su strutture itineranti di esposizione di immagini, scritte, simboli con finalità pubblicitarie commerciali.

R) TROMPE L'OEIL E MURALES – (art.23) Si definiscono tali i disegni effettuati direttamente su fronte di un edificio contenenti messaggi di carattere pubblicitario. Rientrano in questa definizione anche iscrizioni dipinte, bassorilievi, mosaici, fregi, graffiti che contengano un messaggio pubblicitario.

S) MESSAGGI ED IMMAGINI SU VEICOLI (art.24) Si definiscono tali le immagini, le scritte, i simboli posti su veicoli che percorrono la pubblica via.

T) IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO (art.25) Si definiscono i manufatti aventi quali scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale e che presentano uno spazio pubblicitario.

- fermate di mezzi pubblici,
- pensiline,
- transenne,
- cestini,
- panchine,
- orologi,
- totem, definiti come manufatti di varie misure recanti, scritte e/o immagini e realizzati con materiali di qualsiasi natura riferiti a eventi culturali, sportivi o di spettacolo.
- pubblicità associata ad occupazione di suolo pubblico – si definisce tale la pubblicità connessa con un'attività o comunque un qualsiasi evento che comporti occupazione di suolo pubblico nei pressi dell'attività.

2) Gli impianti pubblicitari possono presentare le seguenti caratteristiche:

- Opachi – si definiscono gli impianti che non presentano nessun tipo di impianto d'illuminazione
- Illuminati – si definiscono gli impianti che sono oggetto di illuminazione proveniente da fonte esterna
- Luminosi – si definiscono gli impianti che presentano un sistema di illuminazione interno alla loro propria struttura tanto da presentare immagini di per sé fonte stessa di illuminazione
- ❖ In aderenza a costruzione fissa– si definiscono gli impianti ancorati ad una esistente struttura verticale
- ❖ Autoportanti – si definiscono gli impianti che sono muniti di sostegni tali da poter essere collocati autonomamente al suolo
- Monofacciali - si definiscono gli impianti con un'unica superficie espositiva pubblicitaria
- Bifacciali, trifacciali, ecc. – si definiscono gli impianti la cui struttura prevede più superfici di esposizione pubblicitaria distinte.
- Permanenti – si definiscono gli impianti collocati per un periodo superiore ai 12 mesi
- Temporanei – si definiscono gli impianti collocati per un periodo inferiore ai 12 mesi
- Periodici – si definiscono gli impianti temporanei collocati ad intervalli temporali che si ripetono ciclicamente.

Art. 7

INSEGNA D'ESERCIZIO ORDINARIA

1) L'installazione delle insegne d'esercizio del tipo monofacciale è ammessa nei seguenti casi:

- a. apposita fascia porta-insegna ove esistente;
- b. negli spazi previsti in sede di progettazione delle opere;
- c. sulla facciata limitatamente alle insegne realizzate a lettere singole scatolate

- senza pannello di fondo in corrispondenza del piano ove si svolge l'attività.
- d. all'interno o nello spazio della vetrina;
 - e. sul muro soprastante le vetrine quando non esiste fascia portainsegna limitatamente allo spazio sovrastante la larghezza della vetrina e non oltre l'altezza del piano terra;
 - f. sul tetto dell'edificio nel quale ha sede l'attività pubblicizzata, limitatamente a quelle riportanti la denominazione sociale e marchio dell'attività stessa su edifici non residenziali.
 - g. su parete ad altezza uomo in prossimità della vetrina, limitatamente ad una dimensione massima di 1 mq.

2) sono ammesse le insegne a bandiera di qualsiasi forma, materiale e tipologia. All'interno di città alta, dei borghi storici o su edifici vincolati, sono assentite previo assenso ai sensi della vigente normativa in materia di vincoli paesaggistico – edilizio.

Le insegne d'esercizio a bandiera devono essere collocate:

- a. sulla facciata ad una altezza minima di mt. 3,50 dal marciapiede con arretramento di cm. 50 dal filo dello stesso. In assenza di marciapiede l'altezza minima da terra è di mt. 4,50. L'installazione è consentita esclusivamente sull'edificio ove ha sede l'attività.
- b. sul palo installato su proprietà privata con le limitazioni di cui al punto a).

3) Le installazioni delle insegne di cui al punto 2) non devono occultare o creare disturbo ai cartelli di segnaletica stradale, agli impianti semaforici e alle intersezioni stradali.

4) Gli atti autorizzativi vengono rilasciati per la durata massima di anni 15 con la facoltà del Comune di imporre nuove prescrizioni all'atto del rinnovo.

5) L'installazione dei mezzi di cui sopra deve avvenire entro 90 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione. La mancata esposizione nel termine previsto comporta la decadenza della autorizzazione.

6) L'intensità luminosa dei faretti delle insegne illuminate e luminose non deve superare le 150 candele per metro quadrato.

7) Sono assentite senza preventiva segnalazione o autorizzazione le vetrofanie o le insegne riferite a promozioni, saldi o scontistiche stagionali senza indicazione di pubblicità o marchi registrati e la cui installazione sia per una durata inferiore a due mesi.

Art. 8

TARGA

1) L'installazione di targhe è ammessa nei seguenti casi:

- a. nell'apposito porta-targhe ove esistente;
- b. su facciata, a fianco ingresso, contenuta nella bugna, se esistente;
- c. su portone o cancellata d'ingresso in mancanza di altra posizione;
- d. all'interno della porta a vetri d'ingresso.

Non sono ammesse targhe luminose.

2) Non sono soggette a segnalazione od autorizzazione le targhe la cui dimensione sia inferiore a 0,25 mq. Resta comunque l'obbligo della richiesta per le targhe poste su immobili soggetti a vincoli paesaggistico- edilizi.

3) Gli atti autorizzativi vengono rilasciati per la durata massima di anni 15 (quindici) con la facoltà del Comune di imporre nuove prescrizioni all'atto del rinnovo.

4) L'installazione dei mezzi di cui sopra deve avvenire entro 90 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione. La mancata esposizione nel termine previsto comporta la decadenza della autorizzazione

Art. 9 TENDE

1) L'installazione delle tende dovrà avvenire attraverso i procedimenti e le prescrizioni previsti dal Regolamento Edilizio.

2) In caso sulla tenda siano apposte scritte o immagini riconducibili a marchi o attività svolte nei locali, le stesse sono da assentire congiuntamente alla tenda e da richiedersi agli uffici competenti.

Art. 10 PREINSEGNA

1) L'installazione delle preinsegne è ammessa nei seguenti casi:
- nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente art. 5, commi 2 e 3.
- all'esterno del perimetro delle zone A e B.

2) Le dimensioni previste per le preinsegne sono:
cm. 100 x cm. 20: dimensione piccola;
cm. 125 x cm. 25: dimensione media;
cm. 150 x cm. 30: dimensione grande.

3) Sono ammesse solo preinsegne opache.

4) L'attività indicata nella preinsegna deve avere ubicazione ad un raggio non maggiore di 5 Km.

5) Su ogni preinsegna deve essere fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, con i seguenti dati:
nome dell'ente che ha rilasciato l'autorizzazione
nome titolare dell'autorizzazione
numero autorizzazione
data rilascio
data scadenza dell'autorizzazione

6) L'autorizzazione viene rilasciata in forma unica per un impianto dotato di un massimo di sei preinsegne. In caso di modifica delle indicazioni o di aggiunta di

ulteriore preinsegna, fino ad un massimo di sei per ogni impianto, è necessario darne comunicazione al Comune.

7) Gli atti autorizzativi e concessivi vengono rilasciati per la durata massima di anni 3 (tre) con la facoltà del Comune di imporre nuove prescrizioni all'atto del rinnovo.

8) L'installazione dei mezzi di cui sopra deve avvenire entro 90 (novanta) giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione. La mancata esposizione nel termine previsto comporta la decadenza della autorizzazione.

9) Non sono previste preinsegne temporanee.

Art. 11

IMPIANTO PUBBLICITARIO O DI PROPAGANDA

1) E' previsto il rilascio di autorizzazione per impianti permanenti e temporanei. L'installazione di impianti permanenti ad immagine fissa è ammessa nei seguenti casi:

- nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente art. 5 commi 2 e 3;
- all'esterno del perimetro delle zone A e B.

2) L'intensità luminosa non deve superare le 150 candele per metro quadro e non deve comunque produrre abbagliamento.

3) Il bordo inferiore dei cartelli su pali, e non in aderenza a strutture fisse, deve essere ad una quota non inferiore a mt. 2,20 rispetto al terreno o banchina stradale.

4) Qualora i cartelli sporgano sul marciapiede o su pista ciclabile il bordo inferiore degli stessi deve essere ad una quota non inferiore a mt. 3,50 rispetto al suolo.

5) Su ogni impianto pubblicitario dovrà essere fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, con i seguenti dati:

- nome dell'ente che ha rilasciato l'autorizzazione
- nome titolare dell'autorizzazione
- numero autorizzazione
- data rilascio
- data scadenza dell'autorizzazione.

6) Gli atti autorizzativi e concessivi vengono rilasciati per la durata massima di anni 3 (tre) con la facoltà del Comune di imporre nuove prescrizioni all'atto del rinnovo.

7) L'installazione dei mezzi di cui sopra deve avvenire entro 90 (novanta) giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione. La mancata esposizione nel termine previsto comporta la decadenza della autorizzazione.

8) Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, fermo restando la durata della

stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato sugli impianti deve darne comunicazione, allegando il bozzetto del nuovo messaggio; decorsi 20 giorni dalla presentazione della comunicazione di variazione, la stessa si intende assentita, fatta salva diversa comunicazione dell'Ente.

- 9) Non è consentita l'installazione degli impianti di cui al presente articolo, sia permanenti che temporanei, sul tetto degli edifici.

Art. 12

IMPIANTO PUBBLICITARIO O DI PROPAGANDA CON STRUTTURA A TELO.

- 1) E' ammessa la collocazione di impianti pubblicitari, sia permanenti che temporanei, costituiti da un telo non rigido con raffigurazioni pubblicitarie e una eventuale cornice di contorno ideata al solo fine di sorreggere il telo lungo i suoi lati. Per gli impianti temporanei, ogni cambio dell'immagine prevede il rilascio di un nuovo atto autorizzatorio.

L'installazione degli impianti permanenti è ammessa nei seguenti casi:

- su parete di edificio cieca senza coprire nemmeno parzialmente le aperture;
- nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente art. 5 commi 2 e 3;
- all'esterno del perimetro delle zone A e B.

L'installazione degli impianti temporanei è ammessa nei seguenti casi:

- su ponteggio destinato a lavori edili, per il quale sia stato attivato regolare procedimento edilizio, con esclusione dei ponteggi destinati a interventi edilizi di manutenzione ordinaria (dPR 380/2001, art.3, comma 1, lett.a));
- per una durata non superiore a 12 mesi nella medesima posizione;
- in posizione già occupata precedentemente da altro impianto collocato per un periodo che cumulato alle precedenti installazioni non superi 3 anni. Raggiunto il limite di 3 anni la medesima posizione può essere richiesta dopo un intervallo di 5 anni;
- nelle zone di categoria A e B previo parere vincolante rilasciato dalla Commissione Paesaggio in ordine ad una valutazione relativa all'inserimento del manufatto nel contesto urbano.

- 3) Non sono ammessi impianti con telo permanenti la cui superficie pubblicitaria sia di dimensioni superiori a 100 mq.

- 4) Gli impianti temporanei con telo su ponteggio da cantiere sono assentibili alle seguenti condizioni:

- con colori tenui che non interferiscano con la segnaletica stradale
- nelle zone di categoria A e B, la superficie pubblicitaria deve essere non superiore al 50% dell'intera superficie espositiva;
- nelle zone di categoria A e B, a compendio dell'immagine pubblicitaria deve essere rappresentato preferibilmente l'edificio oggetto di intervento;

- 5) Gli atti autorizzativi per impianti permanenti vengono rilasciati per la durata massima di anni 3 (tre) con la facoltà del Comune di imporre nuove prescrizioni all'atto del rinnovo.
- 6) L'installazione dei mezzi di cui al punto precedente deve avvenire entro 90 (novanta) giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione. La mancata esposizione nel termine previsto comporta la decadenza della autorizzazione.
- 7) Gli impianti con telo devono essere progettati, realizzati, ubicati e gestiti in modo che i livelli di luminosità non superino quelli ammessi dal "Regolamento d'attuazione del Nuovo Codice della Strada" (150 candele per mq) e non producano abbagliamento.

Art. 13
CARTELLO STRADALE

- 1) E' previsto il rilascio di autorizzazione per impianti permanenti e temporanei. L'installazione dei cartelli stradali è ammessa nei seguenti casi:
 - nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente art. 5 commi 2 e 3;
 - all'esterno del perimetro delle zone A e B.
- 2) Il bordo inferiore dei cartelli su pali deve essere ad una quota non inferiore a mt. 2,20 rispetto al terreno o banchina stradale.
- 3) Qualora i cartelli sporgano sul marciapiede o su pista ciclabile il bordo inferiore degli stessi deve essere ad una quota non inferiore a mt. 3,50 rispetto al suolo.
- 4) L'intensità luminosa non deve superare le 150 candele per metro quadro.
- 5) Su ogni cartello stradale dovrà essere fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, con i seguenti dati:
 - nome dell'ente che ha rilasciato l'autorizzazione,
 - nome titolare dell'autorizzazione;
 - numero autorizzazione;
 - data rilascio;
 - data scadenza dell'autorizzazione.
- 6) Gli atti autorizzativi vengono rilasciati per la durata massima di anni 3 (tre) con la facoltà del Comune di imporre nuove prescrizioni all'atto del rinnovo.
- 7) L'installazione dei mezzi di cui sopra deve avvenire entro 90 (novanta) giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione. La mancata esposizione nel termine previsto comporta la decadenza dall'autorizzazione.
- 8) Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato sui cartelli di

piccole dimensioni ad immagine fissa deve darne comunicazione, allegando il bozzetto del nuovo messaggio; decorsi 20 giorni dalla presentazione della comunicazione di variazione, la stessa si intende assentita, fatta salva diversa comunicazione dell'Ente.

Art. 14

CASSONETTO, LUMINOSO O NON, A PUBBLICITÀ INTERCAMBIABILE

- 1) E' previsto il rilascio di autorizzazione per impianti permanenti e temporanei. L'installazione degli impianti è ammessa nei seguenti casi:
 - nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente art. 5 commi 2 e 3;
 - all'esterno del perimetro delle zone A e B.
- 2) Gli atti autorizzativi e concessivi per impianti permanenti vengono rilasciati per la durata massima di anni 3 (tre) con la facoltà del Comune di imporre nuove prescrizioni all'atto del rinnovo.
- 3) L'installazione deve avvenire entro 90 (novanta) giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione. La mancata esposizione nel termine previsto comporta la decadenza della concessione o autorizzazione.
- 4) Gli impianti con messaggio variabile a intervalli regolari devono essere progettati, realizzati, ubicati e gestiti in modo che i livelli di luminosità non superino quelli ammessi dal "Regolamento d'attuazione del Nuovo Codice della Strada" (150 candele per mq).
- 5) Il periodo di variabilità dei messaggi pubblicitari non può essere inferiore a 120 secondi.

Art. 15

STRISCIONE - STENDARDO

- 1) Non sono consentite le installazioni di striscioni, locandine e stendardi permanenti. Striscioni e stendardi sono ammessi solo per finalità pubbliche o culturali, per segnalare l'approssimarsi di manifestazioni, mostre od eventi.
- 2) L'installazione di striscioni è ammessa nei seguenti casi:
 - nelle vie comprese nel Centro Abitato con le limitazioni ed i divieti previsti dall'art. 16 del "Regolamento Comunale" sulla pubblicità;
 - nelle posizioni di cui all'elenco in allegato (allegato C);
 - nelle altre posizioni eventualmente richieste dall'interessato allegando il formale assenso dei proprietari degli edifici e con le prescrizioni di cui al precedente art. 5;
 - in sequenza rettilinea superiore a mt. 200 tra uno striscione e l'altro;
 - in numero non superiore a 6 mezzi recanti lo stesso messaggio e per lo stesso periodo, anche se richiesti da soggetti diversi;
 - per periodi non superiori a trenta giorni consecutivi. Trascorso tale termine l'esposizione degli striscioni sarà consentita a condizione che vi sia un

- intervallo di almeno novanta giorni tra un'esposizione e l'altra;
- la domanda di autorizzazione non può essere presentata prima di trenta giorni dalla data di inizio dell'esposizione degli striscioni.

3) L'installazione degli striscioni è comunque vietata con ancoraggio ai pali della pubblica illuminazione, ai doccioni, insegne, finestre, alberi ed altre strutture similari pericolose.

L'ancoraggio degli striscioni non dovrà interessare altresì i ganci, le sospensioni o le mensole della pubblica illuminazione. L'installazione dovrà avvenire ad una altezza minima dalla sede stradale di almeno mt. 4,50.

4) L'installazione degli standardi e locandine è ammessa nei seguenti casi:
- sui pali della pubblica illuminazione previo formale assenso tecnico rilasciato da parte dell'Ente proprietario dei pali e con le prescrizioni da esso indicate;
- nelle vie comprese nel Centro Abitato con le limitazioni ed i divieti previsti dall'art. 16 del "Regolamento Comunale" sulla pubblicità;

5) L'installazione degli standardi e locandine è comunque vietata con ancoraggio a insegne e alberi ed altre strutture similari pericolose.
L'installazione dovrà avvenire ad una altezza minima dalla sede stradale di almeno mt. 4,50.

6) L'installazione delle locandine a terra in materiale rigido è ammessa nei seguenti casi:
- ad una distanza minima dagli incroci di m. 20;
- ad una distanza minima di m. 1.50 dal limite della carreggiata, se esposti perpendicolarmente all'asse stradale;
- nelle vie comprese nel Centro Abitato ad esclusione delle circonvallazioni;
- per periodi non superiori a trenta giorni consecutivi. Trascorso tale termine l'esposizione delle locandine sarà consentita a condizione che vi sia un intervallo di tempo di almeno novanta giorni fra un'esposizione e un'altra.

7) L'installazione delle locandine a terra in materiale rigido è vietata sui rondò e spartitraffico, sugli accessi carrabili, sui passi pedonali e sugli scivoli per disabili. È altresì vietata l'installazione con ancoraggio agli alberi ed altre essenze vegetali.

8) Gli striscioni, gli standardi e le locandine non devono occultare i cartelli di segnaletica stradale, gli impianti semaforici e la visibilità in prossimità delle intersezioni stradali.

Art. 16

IMPIANTI FISSI PER LE AFFISSIONI PUBBLICHE

1) Gli impianti fissi per le affissioni pubbliche devono essere di misura e formato come da art. 6 tipologia I.

L'installazione di tali impianti è ammessa nei seguenti casi:

- in aderenza a parete verticale esistente
- su supporti auto reggenti
- su ponteggio o in sopraelevazione di recinzione di cantiere per la durata dello stesso;

2) In attuazione dell'art. 23, comma 6, del "Codice della Strada", l'Amministrazione

	<p>Comunale si avvale della facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime di cui al “Regolamento di esecuzione e di attuazione”, per il posizionamento degli impianti fissi per le pubbliche affissioni, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale all’interno dei centri abitati. Gli impianti per le pubbliche affissioni dovranno in ogni caso essere collocati a distanza sufficiente da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ non ostacolare la visibilità di segnaletica stradale verticale ➤ non ostacolare la visibilità necessaria al normale flusso veicolare alle intersezioni ➤ permettere un agevole transito pedonale ➤ garantire un arretramento di almeno mt. 0,50 dal ciglio del marciapiede ove presente. <p>3) Il 20% della superficie degli impianti pubblicitari destinati alle affissioni è riservata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica.</p> <p>5) E’ consentita la collocazione degli impianti per le pubbliche affissioni sui ponti e sottoponti non ferroviari.</p>
	<p>Art. 17 MANUFATTI PER AFFISSIONI DI MANIFESTI DA PARTE DI PRIVATI</p> <p>1) E’ prevista la collocazione di impianti solo in via permanente. I manufatti per affissione di manifesti da parte di privati devono essere di misura standard fissa del formato mt. 6 x 3 o suoi multipli, devono essere contornati da una cornice di altezza massima di cm 15 nel cui bordo superiore deve essere contenuta l’indicazione della ditta autorizzata, gli estremi dell’autorizzazione e la data di scadenza. L’installazione di tali manufatti è ammessa nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente art. 5 commi 2 e 3; ➤ all’esterno del perimetro delle zone A e B. <p>4) L’installazione dei predetti manufatti è disciplinata dall’art. 28 del “Regolamento Comunale” per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.</p> <p>5) Gli atti autorizzativi vengono rilasciati per la durata massima di anni 3 (tre) con la facoltà del Comune di imporre nuove prescrizioni all’atto del rinnovo.</p> <p>6) L’installazione dei mezzi di cui sopra deve avvenire entro 90 (novanta) giorni dalla data di rilascio dell’autorizzazione. La mancata esposizione nel termine previsto comporta la decadenza o autorizzazione.</p>
	<p>Art. 18 VETRINA PUBBLICITARIA ISOLATA</p> <p>1) La realizzazione e l’installazione di vetrine isolate sono ammesse previa autorizzazione da richiedersi al Servizio Gestione del Territorio secondo le modalità e con le procedure previste dal Regolamento Edilizio vigente.</p> <p>3) Gli atti autorizzativi vengono rilasciati per la durata massima di anni 3 (tre) con</p>

la facoltà del Comune di imporre nuove prescrizioni all'atto del rinnovo.

- 4) L'installazione dei mezzi di cui sopra deve avvenire entro 90 (novanta) giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione. La mancata esposizione nel termine previsto comporta la decadenza della autorizzazione.

Art. 19
PROIEZIONI LUMINOSE

- 1) E' previsto il rilascio di autorizzazione per impianti solo temporanei.
- 2) La proiezione luminose di scritte, immagini o simboli è ammessa previa autorizzazione da richiedersi al competente ufficio.
Non sono ammesse proiezioni luminose nelle zone B, nei Borghi Storici, in Città Alta e nelle zone comprese nel Parco dei Colli.
- 3) Gli atti autorizzativi e concessivi per le proiezioni luminose vengono rilasciati per la durata massima di 40 giorni senza possibilità di proroga o rinnovo.
- 5) I mezzi di cui sopra devono essere progettati, realizzati, ubicati e gestiti in modo che i livelli di luminosità non superino quelli ammessi dal "Regolamento d'attuazione del Nuovo Codice della Strada" (150 candele per mq).

Art. 20
MONITOR TELEVISIVI

- 1) L'installazione di monitor televisivi è ammessa previa autorizzazione da richiedersi al competente ufficio. Tale autorizzazione non è da richiedersi per quegli esercizi commerciali per i quali i visori televisivi sono oggetto di vendita e vengono posti nella vetrina dello stesso.
- 2) I monitor televisivi che rispondono ad una delle seguenti caratteristiche:
 - a. di dimensioni superiori a 50 pollici
 - b. posti all'esterno di edificisono soggetti alle seguenti prescrizioni:
 - essere collocati in punti non visibili dalle circonvallazioni cittadine e dalle vie di penetrazione alla città;
 - essere soggetti ad una valutazione relativa alla sicurezza stradale previo parere del Corpo di Polizia Locale;
 - l'emissione di eventuali messaggi acustici è regolata dal "Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni in deroga allo svolgimento di attività temporanee, di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, di spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, che comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi" a cui si rimanda.
- 3) Non sono ammessi impianti di cui al presente articolo, su propria struttura autoportante finalizzata a sorreggere il monitor, nelle zone A e B.
- 4) Gli atti autorizzativi e concessivi vengono rilasciati per la durata massima di anni 3 (tre) con la facoltà del Comune di imporre nuove prescrizioni all'atto del rinnovo.

- 5) L'installazione dei mezzi di cui sopra deve avvenire entro 90 (novanta) giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione. La mancata esposizione nel termine previsto comporta la decadenza della concessione o autorizzazione.

Art. 21

SEGNALI DIREZIONALI TURISTICI E DI TERRITORIO

- 1) Le dimensioni e le forme dei suddetti impianti devono rispettare le indicazioni del DPR 16/12/1992 n°495 art. 134.
- 2) I segnali turistici e di territorio sono ammessi:
 - ad una distanza dal margine della carreggiata o dal ciglio del marciapiede, se esistente, di cm. 50;
 - ad una distanza di mt. 5 da impianti pubblicitari e altri sostegni di segnali turistici e di territorio;
 - il riferimento deve essere ad un luogo distante non oltre 10 Km.
- 3) Su un medesimo impianto i segnali devono essere raggruppati con frecce omogeneamente dirette verso la stessa direzione.
- 4) Gli atti autorizzativi vengono rilasciati per la durata massima di anni 3 (tre) con la facoltà del Comune di imporre nuove prescrizioni all'atto del rinnovo.
- 5) L'installazione dei mezzi di cui sopra deve avvenire entro 90 (novanta) giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione. La mancata esposizione nel termine previsto comporta la decadenza dell'autorizzazione.

Art. 22

VOLANTINAGGIO

- 1) Il volantinaggio non è ammesso nelle vie all'interno delle zone di cat. A e B.
- 2) La distribuzione del materiale pubblicitario deve avvenire esclusivamente con consegna a mano, senza apposizione sui veicoli in sosta né abbandono sulle pubbliche vie.
- 3) In concomitanza con eventi sportivi e mercati settimanali la distribuzione deve avvenire ad almeno cento metri dalle aree interessate agli eventi suddetti.

Art. 23

TROMPE L'OEIL E MURALES

- 1) Il disegno di buona qualità formale e attento alla situazione ambientale deve integrarsi in modo coordinato con la superficie disponibile della parete e contenere un messaggio pubblicitario non superiore al 30% della superficie decorata.
- 2) Il disegno può essere realizzato solo su pareti cieche.
- 3) L'autorizzazione è condizionata alla presentazione obbligatoria di un progetto da sottoporre a parere della Commissione Edilizia o della Commissione Paesaggio.

- 4) Sugli edifici in zone A e B non sono ammessi trompe d'oeil, murales o altre realizzazioni contenenti messaggi pubblicitari.

Art. 24
MESSAGGI ED IMMAGINI SU VEICOLI

- 1) E' vietata la pubblicità non luminosa su veicoli effettuata per conto terzi a titolo oneroso.
(Art. 57 D.P.R. 16/9/96 n° 610). Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo.
- 2) Fatte salvo le indicazioni di cui all'art. 57 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, la sosta dei veicoli di cui all'art. 54, lettera G, del D.Lgs. 285/1992 e all'art. 203, comma 2, lettera Q, del D.P.R. 495/1992, è soggetta al rispetto delle prescrizioni di cui al precedente art. 5.
In ogni caso è vietata la pubblicità mediante la sosta dei veicoli, di cui all'art. 54, lettera G, del D.Lgs. 285/1992 e all'art. 203, comma 2, lettera Q, del D.P.R. 495/1992, oltre che di ogni altra tipologia di veicolo di cui all'art. 47 del D.P.R. 495/1992, appositamente predisposti ad ospitare strutture con messaggi pubblicitari, lungo o in vista delle strade poste all'interno delle zone di categoria A e B.

ART. 25
IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO

- 1) Le fermate di mezzi pubblici indicati con paline e pensiline che prevedano uno spazio destinato a fini pubblicitari, devono essere approvate nella globalità del progetto e seguire l'iter di approvazione dell'ufficio competente.
- 2) L'utilizzo di transenne, panchine, orologi, cestini e altri elementi dell'arredo urbano come spazi pubblicitari è ammesso previa sottoscrizione di contratti di sponsorizzazione stipulati ai sensi del vigente regolamento comunale a tal fine emanato e comunque ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267.
In ogni caso tali mezzi pubblicitari devono essere visibili solo al transito pedonale e devono avere una superficie pubblicitaria non superiore al mezzo metro quadrato per ogni singolo elemento dell'arredo urbano.
- 3) I totem sono ammessi solo per finalità di tipo socio-culturale, benefico, assistenziale, sportivo o istituzionale. Gli stessi possono essere solo temporanei.
E' ammessa la presenza di contenuti pubblicitari, compreso l'indicazione degli sponsor, per una superficie non superiore al 30% della superficie totale.
I totem non possono essere luminosi od illuminati e devono essere di forma geometrica chiusa con zavorra e struttura di sostegno non a vista e non accessibile.
La collocazione dei totem è soggetta a domanda che deve essere presentata non prima di sei mesi e non oltre un mese dalla loro collocazione.
Le posizioni in cui collocare i totem sono esclusivamente individuate nell'apposito allegato B. In Piazza Vittorio Veneto e Piazzale Marconi sono

concesse per totem richiesti esclusivamente da soggetti compartecipati con il Comune.

In alternativa alle posizioni indicate nell' allegato B, l'amministrazione può prevedere delle postazioni con manufatti fissi a messaggi variabili.

- 4) In caso di manifestazioni di particolare rilevanza effettuate per un periodo breve, su specifica indicazione della Giunta Comunale è possibile derogare a quanto indicato al comma precedente.
- 5) La pubblicità temporanea associata a particolari manifestazioni, promozioni od eventi che comportano occupazione di suolo pubblico, se collocata nella medesima area già oggetto di istanza di concessione per altre strutture e spazi, è valutata congiuntamente ad esse. Tale tipo di pubblicità è soggetta alle prescrizioni ed alla valutazione del Servizio incaricato al rilascio delle concessioni di suolo pubblico ai sensi del "Regolamento per le Occupazioni di Spazi ed Aree Pubbliche e per l'Applicazione del Relativo Canone".
- 7) La pubblicità associata ad attività commerciale, collocata nei pressi della stessa e che comporta occupazione di suolo pubblico, periodica o non, è soggetta al solo rilascio di concessione alle prescrizioni ed alla valutazione del Servizio incaricato al rilascio delle concessioni di suolo pubblico ai sensi del "Regolamento per le Occupazioni di Spazi ed Aree Pubbliche e per l'Applicazione del Relativo Canone".

CAPO III

DIVIETI E LIMITAZIONI

Art. 26

- 1) Qualsiasi tipo di impianto pubblicitario installato all'interno di un'area di cantiere, che pubblicizza materiali o attività connesse all'attività edilizia in corso, può essere solo temporaneo. Non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti pubblicitari temporanei installati all'interno di aree di cantiere e sopra attrezzature finalizzate alla costruzione che rechino il solo logo e marchio dell'impresa costruttrice.
- 2) Gli atti autorizzativi per impianti temporanei posti in area di cantiere possono essere rinnovati fino alla conclusione delle opere edilizie in corso, attestata dalla dichiarazione di fine lavori.
- 3) Gli atti autorizzativi per impianti temporanei finalizzati alla vendita e/o locazione di immobili possono essere rinnovati per una durata massima di anni 5 (cinque). In caso di promozione di immobili appena edificati o ristrutturati, la durata di cui sopra decorre dalla data di presentazione di fine lavori.
- 4) Gli impianti di cui al comma precedente possono essere collocati esclusivamente sull'immobile oggetto di locazione o vendita e sue pertinenze accessorie; se di dimensioni inferiori a un metroquadrato non sono soggetti ad autorizzazione.

Art. 27

- 1) E' vietata la pubblicità orizzontale ovvero la riproduzione sulla superficie stradale con pellicole adesive, con vernice o altri mezzi di scritte in caratteri

alfanumerici, di simboli e marchi finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici di qualsiasi tipo.

2) I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare; non devono generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso e il verde utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettività. E' vietato installare impianti pubblicitari utilizzando come struttura di supporto la segnaletica stradale verticale e gli impianti semaforici.

3) I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari posti nelle stazioni di servizio sono da intendersi come d'esercizio qualora presentino un messaggio riferito all'uso di veicoli stradali od annesso all'attività della stazione di servizio.

4) E' vietata l'installazione di qualsiasi tipo di impianti pubblicitari, con esclusione di quelli destinati alle pubbliche affissioni di carattere istituzionale, su aree destinate a verde pubblico e nei parchi cittadini.

5) E' vietata l'installazione di impianti pubblicitari che in qualsiasi modo possano ostruire la visuale ottica salvaguardata dai coni panoramici istituiti con D.M. ai fini di protezione delle bellezze naturali. (Legge 29 giugno 1939, n.1497).

5) La pubblicità a mezzo di aerei trascinati striscioni, di dirigibili o palloni frenanti è consentita esclusivamente in occasione di manifestazioni sportive, fieristiche o culturali. E' fatto assoluto divieto di lanciare materiale pubblicitario di qualsiasi genere.

6) E' vietata l'installazione dei mezzi pubblicitari che abbiano un'altezza complessiva dell'intera struttura superiore a 20 metri.

Art. 28

1) L'installazione dei mezzi pubblicitari è consentita nel rispetto delle indicazioni presenti nella tavola tecnica allegata al presente piano (allegato A), ove sono indicate le zone di categoria A e B oltre che i tratti di strada lungo i quali non è consentito installare impianti pubblicitari ed i tratti in cui ne sono vietate alcune tipologie.

2) Gli impianti previsti nei contratti, accordi o convenzioni di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 9 del Regolamento sulla pubblicità derogano al divieto di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 29

1) La pubblicità a carattere temporaneo non può avere una durata superiore a

	mesi 12 e deve essere realizzata su impianti provvisori.
	<p>Art. 30</p> <p>1) Gli impianti pubblicitari di qualsiasi tipo installati su suolo di proprietà privata o pubblica in assenza della prescritta autorizzazione comunale, sono rimossi con la procedura di cui all'art.31 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.</p> <p>2) Alle violazioni delle disposizioni e norme contenute nel "Piano Generale degli Impianti" sono applicate le sanzioni previste dall'art. 31 del "Regolamento Comunale" per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dell'art. 24 del D. Lgs. 15.11 1993 n. 507.</p>
CAPO IV	
	<p>Art. 31</p> <p>1) I cartelli o mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'atto dell'entrata in vigore del piano e non più rispondenti alle nuove disposizioni, devono essere adeguati entro il termine di decorrenza del rinnovo delle relative autorizzazioni. In caso di mancato adeguamento il rinnovo non viene accordato ed il cartello od il mezzo pubblicitario deve essere rimosso, senza alcun indennizzo.</p> <p>2) I pareri degli uffici e degli organi competenti, già acquisiti in atti, si intendono validi in sede di istruttoria dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione in essere all'entrata in vigore del presente piano, qualora non vi siano state variazioni del contesto ambientale, architettonico e urbanistico nel quale l'impianto, di cui all'autorizzazione oggetto di rinnovo, è inserito.</p> <p>3) Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e sostituisce ogni altra regolamentazione della materia.</p> <p>4) Per quanto non espressamente disposto o richiamato, si applicano le norme di legge.</p>

ELENCO ALLEGATI:

ALLEGATO A Nord: Vincoli art. 28

ALLEGATO A Sud: Vincoli art. 28

ALLEGATO B: Totem temporanei

ALLEGATO C: Striscioni

ALLEGATO D: Stato di fatto dei cartelli